

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 208/2013

dell'8 novembre 2013

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

dell'Unione europea (Ecolabel UE) alla rubinetteria per sanitari (GU L 145 del 31.5.2013, pag. 6)».

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

## Articolo 2

considerando quanto segue:

I testi della decisione 2013/250/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2013/250/UE della Commissione, del 21 maggio 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alla rubinetteria per sanitari <sup>(1)</sup>.

## Articolo 3

(2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 4

## Articolo 1

Dopo il punto 2zh (Decisione 2012/721/UE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2013

«2zi. **32013 D 0250**: Decisione 2013/250/UE della Commissione, del 21 maggio 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 31.5.2013, pag. 6.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.